

INFORMATIVA SULLE IMPOSTE SULL'ENERGIA ELETTRICA

Le forniture di energia elettrica sono soggette:

- imposta di consumo erariale (accisa), in base al D. Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise) aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 2/2/2001 n. 26;
 - imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni)
- Dal 1/1/2012 sono state soppresse le addizionali comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario. L'aliquota dell'imposta erariale è stata di conseguenza rideterminata per mantenere la parità di gettito dalle accise. Le addizionali comunali e provinciali anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sono state soppresse a decorrere dal 1° aprile 2012.

ACCISA

Forniture ad abitazioni- Usi domestici

TIPO FORNITURA	ACCISA €/kWh
Consumi fino a 150 kWh/mese (1)	-
Consumi oltre 150 kWh/mese (2)	0,022700
Forniture di residenza anagrafica (prime case) con potenza impegnata oltre 3 kW	0,022700
Forniture per non residenti (seconde case)	0,022700

(1) per forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW:

- in presenza di consumi fino a 150 kWh/mese, non si applicano imposte;
- in presenza di consumi superiori, i kWh esenti da imposte vengono ridotti gradualmente.

(2) per forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW:

- in presenza di consumi fino a 220 kWh/mese, le imposte non si applicano ai primi 150 kWh;
- in presenza di consumi superiori, i kWh esenti da imposte vengono ridotti gradualmente.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TIPO FORNITURA	ACCISA €/kWh
Forniture con qualsiasi livello di consumo	0,012500

ALTRI USI -USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TIPO FORNITURA	ACCISA €/kWh
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese	

- Consumi fino a 200.000 kWh/mese	0,012500
- Consumi oltre 200.000 kWh/mese	0,007500
Forniture oltre a 1.200.000 kWh/mese	misura fissa euro 7.320

Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica (rif. Testo Unico Accise e s.m.i.):

- a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
- b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
- c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
- d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
- e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- f) impiegata nei processi mineralogici;
- g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

È esente dall'accisa l'energia elettrica (rif. Testo Unico Accise e s.m.i.):

- a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
- f) (lettera abrogata).

I.V.A.

CATEGORIE	IVA (%)
usi domestici ed assimilati – servizi condominiali (edifici residenziali)	10%
illuminazione pubblica	22%
Usi diversi dalle abitazioni e illuminazione pubblica: per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafiche, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione	10%
usi diversi da abitazioni e dall'illuminazione pubblica: altre attività	22%